

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 12.4.1997, esecutiva ai sensi di legge.

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1	Funzionamento del consiglio comunale. Fonti	pag.
Art. 2	Interpretazione del regolamento	pag.
Art. 3	Sede delle adunanze	pag.

CAPO II – Presidenza del consiglio comunale

Art. 4	Presidenza delle sedute	pag.
Art. 5	Compiti e poteri del Presidente	pag.

CAPO III – I gruppi consiliari

Art. 6	Costituzione dei gruppi	pag.
Art. 7	Conferenza dei capigruppo	pag.

CAPO IV - Le commissioni consiliari

Art. 8	Le commissioni consiliari	pag.
Art. 9	Presidenza e convocazione delle commissioni consiliari	pag.
Art. 10	Le commissioni consiliari permanenti	pag.
Art. 11	Commissioni consiliari straordinarie	pag.
Art. 12	Commissioni di inchiesta	pag.
Art. 13	Segreteria delle commissioni e verbalizzazione delle sedute	pag.

CAPO V - Funzionamento del consiglio comunale

Art. 14	Convocazione del consiglio comunale	pag.
Art. 15	Avviso di convocazione	pag.
Art. 16	Ordine del giorno e diritto di iniziativa	pag.
Art. 17	Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno	pag.
Art. 18	Deposito e consultazione di atti	pag.
Art. 19	Validità delle sedute	pag.
Art. 20	Numero minimo legale in prima convocazione	pag.
Art. 21	Seconda convocazione	pag.
Art. 22	Partecipazione degli assessori esterni	pag.

Art. 23 Pubblicità delle sedute pag.

CAPO VI – Svolgimento delle sedute consiliari

Art. 24 Nomina degli scrutatori	pag.
Art. 25 Comunicazioni e dichiarazioni in apertura di seduta	pag.
Art. 26 Mantenimento dell'ordine durante le sedute	pag.
Art. 27 Disciplina dei consiglieri	pag.
Art. 28 Disciplina delle sedute	pag.
Art. 29 Ordine della discussione	pag.
Art. 30 Divieto di discussione e dialoghi	pag.
Art. 31 Divieto di interruzioni e divagazioni	pag.
Art. 32 Interdizione della parola	pag.
Art. 33 Richiesta di parola per fatto personale	pag.
Art. 34 Proposte pregiudiziali e sospensive	pag.
Art. 35 Mozione d'ordine	pag.
Art. 36 Presentazione di ordini del giorno	pag.
Art. 37 Chiusura della discussione	pag.
Art. 38\Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni	pag.
Art. 39 Forma delle votazioni	pag.
Art. 40 Procedura delle votazioni per appello nominale	pag.
Art. 41 Procedura delle votazioni per scrutinio segreto	pag.
Art. 42 Divieto della parola durante la votazione	pag.
Art. 43 Proclamazione dell'esito delle votazioni	pag.
Art. 44 Casi di obbligatoria astensione dei consiglieri dalle deliberazioni	pag.
Art.45 Sospensione della seduta ed aggiornamento al giorno seguente	pag.
Art.46 Verbale dell'adunanza	pag.

CAPO VII – I consiglieri comunali – Prerogative

Art. 47 Diritto di presentazione di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni	pag.
Art. 48 Interrogazioni	pag.
Art. 49 Ordini del giorno	pag.
Art. 50 Mozioni	pag.
Art. 51 Presentazione e discussione	pag.
Art. 52 Diritto di accesso e informazione	pag.
Art. 53 Diritto al rilascio di copie di atti e di documenti	pag.
Art. 54 Conferimento attestati di benemerenzza agli amministratori comunali	pag.

Art. 55 Nomina di rappresentanti del consiglio comunale	pag.
Art. 56 Definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune	pag.
Art. 57 Procedura	pag.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Funzionamento del consiglio comunale. Fonti.

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non trovano previsione nella normativa disciplinante il funzionamento del consiglio comunale, la decisione è adottata dal sindaco, sentiti i capigruppo presenti in aula ed acquisito il parere del segretario comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere portate al sindaco per iscritto e con adeguata motivazione.
2. Il sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e la sottopone, quindi, alla conferenza dei capigruppo.
3. La decisione sull'interpretazione è adottata dalla conferenza con il voto favorevole della maggioranza dei capigruppo rappresentanti almeno i tre quarti dei consiglieri assegnati.
4. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non raggiunga la maggioranza prevista dal precedente comma, la soluzione è rimessa al consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri assegnati.
5. Le eccezioni sollevate dai consiglieri nel corso di una adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento e la cui soluzione è necessaria per la trascrizione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere sottoposte per iscritto al presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
6. L'interpretazione della norma, adottata dalla conferenza dei capigruppo o dal consiglio comunale con la procedura prevista dal presente articolo, ha valore permanente.

Art. 3

Sede delle adunanze

1. Le sedute del consiglio comunale si tengono, di regola, nel palazzo comunale, in apposita sala.

2. Il sindaco, sentiti i capigruppo, può, in caso di particolari esigenze o avvenimenti, stabilire, con atto motivato, che la seduta si tenga in luogo diverso dalla sede comunale.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre indicata la sede ove si tiene la seduta del consiglio.
4. Il giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno della sede, anche se diversa dal palazzo comunale, vengono esposti la bandiera della repubblica italiana, **la bandiera dell'Unione Europea** e lo stemma del comune di S. Margherita Ligure.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 Presidenza delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute dal sindaco. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal vice sindaco. In caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco la seduta è presieduta dal consigliere anziano.

Art. 5 Compiti e poteri del presidente

1. Il sindaco, in qualità di presidente del consiglio comunale, rappresenta l'intero organo consiliare, ne tutela il ruolo e garantisce l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge.
2. Il sindaco convoca e presiede il consiglio ed assicura lo svolgimento dei lavori nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
3. Nel corso della seduta, modera la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare, controlla e proclama il risultato delle votazioni. Esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine.
4. In apertura di seduta, prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, è facoltà del sindaco prendere la parola per comunicazioni.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Costituzione dei gruppi

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al sindaco la loro composizione ed il nominativo del capogruppo entro venti giorni dalla seduta di insediamento. Con la medesima procedura devono essere segnalate le eventuali variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, si considerano facenti parte dello stesso gruppo i consiglieri eletti nella medesima lista e viene considerato capogruppo il consigliere che alle elezioni amministrative è stato candidato alla carica di sindaco.
3. **Qualora uno o più consiglieri si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti, possono costituire un nuovo gruppo, avente una propria autonoma individualità anche ove fosse formato da un solo consigliere. Della costituzione del nuovo gruppo e della sua denominazione deve essere data comunicazione al sindaco. N.B. A questo proposito, il consigliere Balsi chiede se sia tecnicamente possibile che la facoltà o meno, per il consigliere che si distacca dal gruppo di appartenenza, di costituire un nuovo gruppo anziché confluire nel gruppo misto sia demandata alla decisione del gruppo di originaria appartenenza. A mio giudizio questa soluzione non è ammissibile in quanto è in sede regolamentare, e quindi con una previsione caratterizzata da generalità ed astrattezza che vanno regolamentate le conseguenze (nuovo gruppo o gruppo misto) di un distacco dal gruppo da parte di un consigliere.**
4. Qualora un consigliere intenda entrare a fare parte di un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. I capigruppo consiliari designano i componenti delle commissioni consiliari.
6. **I consiglieri facenti parte di più gruppi possono, previo accordo unanime, designare un unico rappresentante comune in seno ad una o più commissioni consiliari. In questo caso, il voto del rappresentante comune a più gruppi avrà un peso pari al numero dei consiglieri che rappresenta.**
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire delle prime elezioni successive all'entrata in vigore del presente regolamento. *(questo comma era stato inserito nella prima stesura, e quindi le "elezioni successive sarebbero già avvenute: Quindi la scelta più logica sarebbe l'eliminazione del comma. Ove, però, si preferisse posticipare l'entrata in vigore delle novità introdotte in sede di adeguamento allo statuto, si può inserire una clausola di differimento della vigenza delle medesime alle prossime elezioni. La commissione, a maggioranza, decide di eliminare il comma 7, ad eccezione del cons. Balsi)*

Art. 7

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è un organo del consiglio comunale con funzioni consultive del sindaco – presidente e del consiglio stesso e deliberative nei limiti di quanto previsto dallo statuto e dal presente regolamento.

2. E' convocata e presieduta dal sindaco. La convocazione è obbligatoria oltre che per concordare il calendario e l'ordine del giorno del consiglio, ogniqualvolta venga richiesta, per iscritto e motivatamente, da tanti capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri in carica.
3. Se ritenuto opportuno dal presidente, alle riunioni della conferenza può partecipare il segretario comunale o altro dipendente da lui incaricato.
4. Delle riunioni della conferenza può essere redatto un resoconto sommario a cura del capogruppo designato dal presidente quale verbalizzante. In tali funzioni, il presidente può anche richiedere l'assistenza di un dipendente del comune.
5. **Qualora vengano inseriti all'ordine del giorno del consiglio comunale argomenti diversi da quelli concordati in sede di conferenza dei capigruppo, gli stessi potranno essere oggetto di discussione e deliberazione previo voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti. La limitazione di cui al presente comma non opera qualora l'urgenza non abbia consentito di convocare nuovamente la conferenza dei capigruppo per concordare l'integrazione dell'ordine del giorno.**
6. **Di regola, la conferenza dei capigruppo esercita le funzioni della commissioni consiliari permanenti qualora queste non fossero ancora istituite. In questo caso, però, la conferenza dei capigruppo può decidere, all'unanimità, che le questioni vengano direttamente sottoposte all'esame del consiglio.**
7. **Le competenze di cui al precedente comma 6 non potranno però essere esercitate dalla conferenza dei capigruppo ove, entro sei mesi dall'insediamento del consiglio comunale, non siano ancora state costituite le commissioni consiliari permanenti.**

CAPO IV LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8

Le commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari sono organi del consiglio comunale con funzioni istruttorie, di studio e di indagine. Possono essere permanenti o straordinarie.
2. Quali organi ausiliari del consiglio comunale, le commissioni non hanno in alcun caso competenza a manifestare all'esterno la volontà dell'ente.
3. Nelle commissioni consiliari sono rappresentati tutti i gruppi presenti in consiglio, ed il voto di ogni consigliere ha rilevanza proporzionale a quella del gruppo rappresentato, **fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 6, del presente regolamento.**
4. Ogni consigliere che, su designazione del proprio capogruppo, viene nominato membro di una commissione consiliare, ha la facoltà di farsi sostituire da altro

consigliere appartenente al medesimo gruppo. **Il consigliere designato a rappresentare più gruppi consiliari, ha la facoltà di farsi sostituire da un consigliere appartenente ad uno di questi gruppi.**

5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente della commissione, il capogruppo consiliare di appartenenza designa un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva alla convocazione.
6. I componenti delle commissioni consiliari decadono dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano ad almeno **tre** adunanze successive. **Per la procedura di decadenza valgono le stesse regole dettate dallo statuto per disciplinare la decadenza dei consiglieri per assenze ingiustificate.**

Art. 9

Presidenza e convocazione delle commissioni consiliari

1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, che rappresentino comunque la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, nella seduta di insediamento, convocata dal sindaco entro trenta giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina. Una delle tre commissioni permanenti viene presieduta da un rappresentante della minoranza.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, lo sostituisce il componente della commissione dal medesimo designato ad esercitare le funzioni vicarie.
3. Il presidente di ciascuna commissione comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario.
4. Le commissioni sono convocate dal presidente, oltre che di propria iniziativa, anche a seguito di richiesta da parte del sindaco, della giunta comunale, di almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale o dei membri della commissione medesima, che rappresentino almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. In tali casi la riunione è tenuta entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, per le commissioni permanenti, entro cinque giorni per le commissioni straordinarie e comunque in caso di urgenza.
5. Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto recante l'indicazione del giorno, ora, sede della riunione e, in caso di commissioni permanenti, degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai componenti della commissione presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima della seduta. Della convocazione, entro il medesimo termine, viene data comunicazione al sindaco, che ha sempre diritto di partecipare, di intervenire nella discussione e di relazionare, direttamente o tramite un suo delegato.
6. **In caso di urgenza le convocazioni possono avvenire telefonicamente e con un preavviso di ventiquattro ore. (contrario cons. Balsi)**

7. Alle riunioni delle commissioni presenziano, se richiesti, esperti nelle materie in trattazione, dipendenti del comune, dipendenti o rappresentanti di organismi, enti, associazioni, istituzioni o aziende.
8. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dall'art. 23, commi 1 e 2 del presente regolamento. Si tengono in ogni caso in forma segreta le sedute delle commissioni di inchiesta di cui al successivo art. 12.

Art. 10

Le commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale, in conformità a quanto disposto agli artt. 9 e 10 dello statuto, istituisce, nel suo seno, tre commissioni consiliari permanenti, e precisamente:
 - a) una commissione per gli affari istituzionali, l'organizzazione ed il personale;
 - b) una commissione per gli affari finanziari e tributari;
 - c) una commissione per gli affari relativi alla utilizzazione e gestione del territorio;
2. La commissione di cui sub a) è competente in ogni questione riconducibile alle problematiche in tema di pari opportunità.
3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di altre commissioni consiliari permanenti o la soppressione, modificazione o fusione di quelle di cui al comma 1, previa espressa modificazione dell'art. 10, comma 6 del vigente statuto comunale.
4. **Nell'ambito delle rispettive competenze per materia, le commissioni consiliari permanenti elaborano schemi di regolamento o di altri provvedimenti di portata generale i quali, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione, sono sottoposti alla votazione del consiglio comunale, salva diversa richiesta da parte di un consigliere, senza discussione e direttamente nel loro testo complessivo. Curano inoltre la verifica e la relazione al consiglio sullo stato di attuazione dei piani e programmi generali o di settore. Ove venga richiesto da un commissario, esaminano in via preliminare le proposte di deliberazione presentate al consiglio e, ove queste abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente, sono presentate al consiglio comunale senza alcuna formalità e, salva diversa richiesta di un consigliere, sono votate senza discussione.**
5. La procedura di cui al comma precedente non può comunque essere seguita qualora si tratti di proposte di deliberazione in materia di bilancio **ed in caso di adozione o approvazione di strumenti urbanistici.**
6. **Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno inoltre diritto di iniziativa delle proposte di deliberazione.**

Art. 11

Commissioni consiliari straordinarie

1. Il consiglio comunale, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità per l'esame o l'approfondimento di specifiche questioni inerenti l'attività del consiglio comunale, istituisce con propria deliberazione un'apposita commissione straordinaria.
2. Con la medesima deliberazione vengono altresì specificate le competenze della commissione, nel rispetto del principio in base al quale non le può essere comunque attribuita la rilevanza di organo esterno.
3. Per la composizione ed il funzionamento delle commissioni consiliari straordinarie si osserva quanto disposto agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, tenendo presente che la commissione si intende sciolta, senza necessità di alcuna presa d'atto, una volta espletato il compito per il quale è stata istituita.

Art.12 Commissioni d'inchiesta

1. Su proposta del sindaco o su istanza scritta di almeno tre consiglieri comunali a seguito di segnalazione di gravi irregolarità il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei membri, costituisce commissioni di inchiesta incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi istituzionali, dai rappresentanti dei comuni in altri organismi e dalle strutture organizzative comunali.
2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta, il termine per concluderla e per riferire al consiglio comunale. Nel provvedimento di nomina della commissione, per la quale si osservano comunque, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo, viene altresì designato un coordinatore, al quale competono anche le funzioni di presidente. **Il presidente della commissione di inchiesta deve essere un rappresentante della minoranza, ad eccezione dei casi in cui l'inchiesta riguardi un gruppo o un rappresentante della minoranza.**
3. Alla commissione di inchiesta sono assicurati tutti i mezzi necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, i responsabili degli uffici e dei servizi mettono a disposizione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o comunque allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari, la commissione può effettuare l'audizione di membri del consiglio comunale, della giunta comunale, del collegio dei revisori dei conti, del segretario e dei dipendenti del comune, dei rappresentanti del comune presso altri enti. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al consiglio comunale della relazione conclusiva dell'inchiesta. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio. Il segreto d'ufficio è altresì mantenuto, a indagine conclusa, per quelle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria che non siano

direttamente connesse con l'oggetto delle indagini e non influiscano sui fatti accertati.

Art. 13

Segreteria delle commissioni e verbalizzazione delle sedute.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente del comune, designato dal sindaco tenuto conto delle materie di competenza della commissione medesima.
2. Spetta al segretario la predisposizione di ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione.

CAPO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14

Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco – in base alle determinazioni adottate in sede di conferenza dei capigruppo – con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio.
- 2. Su richiesta scritta di ogni singolo consigliere la convocazione può essere inviata anche tramite fax o e – mail.**
2. Il consiglio comunale viene sempre convocato in almeno due giornate. Nell'avviso di convocazione sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna adunanza – con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta – nonché la sede in cui le adunanze avranno luogo.
3. L'avviso precisa altresì se la seduta è tenuta in prima o in seconda convocazione.

Art. 15

Avviso di convocazione

1. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la prima seduta.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso con il relativo elenco sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, qualora lo richieda la maggioranza dei consiglieri, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

4. **La convocazione d'urgenza può essere fatta anche per telegramma urgente che, comunque, dovrà indicare gli oggetti da trattarsi.**
5. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 16

Ordine del giorno e diritto di iniziativa

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Esso è concordato dalla conferenza dei capigruppo secondo le modalità di cui all'art. 11, comma 2 dello statuto **ed all'art. 7, comma 5, del presente regolamento.**
2. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al sindaco, alla giunta, ai singoli consiglieri **ed alle commissioni consiliari** nelle forme previste **dallo statuto comunale.**
3. Il diritto di iniziativa può essere esercitato, oltre che mediante presentazione di proposte di deliberazione, mediante la presentazione di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno.
4. Costituiscono emendamenti le correzioni, le modificazioni, le integrazioni al testo della proposta di deliberazione. Quando si tratta di variazioni di lieve entità, tali da modificare solo letteralmente il testo dell'atto deliberativo, ma senza variarne la portata dispositiva, possono essere proposte al sindaco, anche verbalmente, nel corso della seduta. In caso contrario devono essere presentate per iscritto almeno dodici ore prima dell'inizio della seduta, essere eventualmente accompagnate da una relazione **ed acquisire, ove necessari, i pareri previsti dall'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000.** A tale scopo, oltre che per fornire, qualora richiesti, chiarimenti in ordine ai pareri già espressi, i dirigenti che hanno redatto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 d.lgs. n. 267/2000 sulle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno, devono presenziare alle adunanze del consiglio.
5. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino a che la discussione non è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere. Qualora, però, non fosse possibile acquisire nel corso dell'adunanza i pareri di cui sopra, l'adozione della deliberazione può essere rinviata di 24 ore e, se anche tale termine risultasse insufficiente, viene rimandata ad altra seduta.

Art. 17

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno è affisso all'albo pretorio del comune con l'osservanza degli stessi termini previsti per la consegna dell'avviso di convocazione.

2. E' altresì reso noto, per estratto, alla cittadinanza mediante manifesti affissi nel territorio comunale.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, l'ordine del giorno e l'avviso di convocazione sono trasmessi:
 - alla giunta comunale;
 - al presidente del collegio dei revisori;
 - agli organi di informazione.

Art. 18.

Deposito e consultazione di atti

1. Le proposte di deliberazione e gli atti relativi all'istruttoria degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle adunanze sono depositati presso la segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta.
2. I consiglieri hanno facoltà di prendere visione durante le ore d'ufficio.

Art.19

Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Trascorsa un'ora da quella fissata, se non è raggiunto il numero legale, la seduta non avrà luogo.
2. Essa diviene valida, agli effetti deliberativi, non appena raggiunto il numero legale di cui al successivo articolo.
3. Il numero legale viene accertato mediante l'appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.

Art. 20

Numero minimo legale

1. Il consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune **in prima convocazione ed un terzo dei consiglieri assegnato in seconda convocazione. In entrambi i casi, ai fini del raggiungimento del numero legale non viene computato il sindaco o chi in sua vece svolga le funzioni di presidente del consiglio.**
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito dal segretario comunale ed i risultati sono annotati a verbale. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero legale, il sindaco ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
3. Il sindaco durante la seduta non è più obbligato a verificare se il consiglio sia in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno o più consiglieri.

4. Se durante la seduta viene a mancare il numero legale, il sindaco la sospende momentaneamente per un periodo non superiore a quindici minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello. Se il numero legale viene nuovamente a mancare, la seduta è tolta.
5. I consiglieri che escono dalla sala prima delle votazioni e quelli che per obbligo di legge devono astenersi non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
6. Ogni consigliere che sopraggiunge dopo l'appello nominale o che abbandona l'aula prima del termine dell'adunanza, ne deve dare avviso al segretario.
7. Nel caso siano introdotte proposte di deliberazione, le quali non erano comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

Art. 21
Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazione per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero legale dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Per le adunanze di seconda convocazione, che devono avere luogo in un giorno diverso da quello fissato in prima convocazione, le deliberazioni sono valide, purché **intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco o chi in sua vece svolga le funzioni di presidente del consiglio.**
4. Anche la seconda convocazione deve farsi con avvisi scritti, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.
5. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.
6. Qualora, per l'oggetto della deliberazione, sia prevista una speciale maggioranza, non si può deliberare in seduta di seconda convocazione, salvo che ad essa intervenga il numero prescritto.

Art. 22
Partecipazione degli assessori esterni

1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La partecipazione degli assessori esterni alle adunanze non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per le votazioni.

Art. 23

Publicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento sulle capacità, moralità, correttezza, qualità, stati e fatti riguardanti persone.
2. Sono altresì tenuta in forma segreta le sedute per la trattazione di argomenti che, per la loro peculiarità e delicatezza, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse, fanno ritenere opportuna la riservatezza. In questo caso il consiglio comunale, con deliberazione motivata, **su proposta anche di un singolo consigliere**, stabilisce di volta in volta di deliberare in forma segreta.
3. Nel caso di seduta segreta, lo scrutinio deve eseguirsi a voti segreti, e deve farsene constare nel verbale.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati all'ordine del giorno, **fatta salva la possibilità di cui al secondo comma del presente articolo.**
5. Quanto si verificano rilevanti motivi di interesse per la comunità il sindaco può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale. In tal caso può essere tenuta in luoghi diversi dalla sede abituale.
6. Alle adunanze aperte possono essere invitati a partecipare, con diritto di intervento, parlamentari, rappresentanti dello stato, della regione, della provincia, di comuni, enti ed organismi, associazioni sociali, politiche, religiose od altro.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE CONSILIARI

Art. 24

Nomina degli scrutatori

1. Accertato il numero legale, il sindaco dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete e nell'accertamento dei relativi risultati, per la proclamazione degli stessi.
2. **Almeno uno degli scrutatori deve appartenere alla minoranza. Qualora, però, nessun consigliere di minoranza intenda assumere tale incarico, il sindaco nomina tutti gli scrutatori tra gli esponenti della maggioranza.**
3. **L'eventuale mancanza di un singolo scrutatore ad una votazione non vizia il procedimento.**

Art. 25

Comunicazioni e dichiarazioni in apertura seduta

1. In apertura di seduta, prima che abbia inizio lo svolgimento dell'ordine del giorno, è facoltà del sindaco prendere la parola per comunicazioni.
2. E' altresì facoltà del sindaco concedere la parola per brevi comunicazioni o richieste di informazioni che non riguardino o importino deliberazioni. L'interessato dovrà preavvisare il sindaco almeno quattro ore prima della seduta indicando l'oggetto dell'intervento, che non dovrà superare la durata di cinque minuti.
3. E' inoltre facoltà dei consiglieri chiedere la parola sul processo verbale delle sedute precedenti, per proporre rettifiche e per fatto personale.

Art. 26

Mantenimento dell'ordine durante le sedute

1. Il presidente provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute e ne assicura il regolare svolgimento. Nell'esercizio di queste funzioni, è investito di ampi poteri discrezionali.
2. In particolare, il presidente dirige e regola la discussione, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce, nel rispetto dell'ordine del giorno, la successione delle votazioni e ne proclama il risultato. A tal fine ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione, ha pure facoltà di sospendere la seduta e, per motivi di ordine pubblico, di scioglierla, trasmettendo al prefetto il relativo processo verbale.

Art. 27

Disciplina dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri hanno il più ampio diritto di espressione. Devono comunque escludere riferimenti lesivi dell'onorabilità delle persone e comportamenti oltre il limite del civile rispetto.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi di cui al precedente comma, viene richiamato dal presidente.
3. Qualora, dopo un secondo richiamo all'ordine, un consigliere persista in tali atteggiamenti e non tenga conto delle osservazioni rivoltegli dal presidente, gli viene interdetta la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Il consigliere può essere allontanato dall'aula, a insindacabile giudizio del presidente, qualora si renda colpevole del reato di cui *all'art. 338 del codice penale* e in tutti i casi in cui la sua presenza non renda possibile la regolare prosecuzione della seduta.

Art. 28
Disciplina delle sedute

1. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al consiglio. Oltre al segretario comunale, ai dipendenti ed agli uscieri addetti al servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, la presenza di funzionari di altri enti, professionisti o altri consulenti.
2. Le persone che nella parte riservata al pubblico assistono alla seduta devono tenere un comportamento corretto, astenendosi dal manifestare consenso o dissenso nei confronti delle opinioni espresse dai consiglieri e delle decisioni adottate.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o quant'altro interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi comunque disturbo.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala riservata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della polizia municipale. La forza pubblica può entrare nell'aula, nella parte riservata ai consiglieri, solo su richiesta del presidente.
5. Quando le persone che assistono alla seduta arrecano turbamento ai lavori del consiglio o al pubblico presente, il presidente, dopo averle diffidate verbalmente a tenere un comportamento corretto, può, in caso di persistenza, ordinarne l'allontanamento dall'aula.

Art. 29
Ordine della discussione

1. I consiglieri che intendono parlare sopra una proposta iscritta all'ordine del giorno devono farne richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
2. I consiglieri, avuta la parola, possono leggere il loro discorso e l'intervento, comunque, non dovrà eccedere la durata di venti minuti, eccettuati gli interventi a carattere generale sul bilancio, che non potranno superare il limite generale di un'ora.

Art. 30
Divieto di discussione e dialoghi

1. I consiglieri parlano in piedi dal proprio banco dirigendo sempre la parola all'intero consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomento o ad opinioni già manifestate.
2. Non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialoghi.

Art. 31

Divieto di interruzioni e divagazioni

1. Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della discussione sullo stesso argomento, salvo che per un richiamo al regolamento o per fatto personale.
2. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina.
3. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne che al presidente per un richiamo al regolamento.

Art. 32

Interdizione della parola

1. Se il presidente ha per due volte richiamato all'argomento in discussione un oratore che continua a discostarsene, può interdirlgli la parola per quell'oggetto per il resto della seduta. L'interdizione non si estende all'eventuale dichiarazione di voto.

Art. 33

Richiesta di parola per fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi: Il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente, decide il consiglio con votazione palese, senza discussione. E' comunque facoltà del presidente rinviare l'intervento per fatto personale al termine della seduta.
3. A chi prende la parola per fatto personale possono rispondere unicamente coloro che lo hanno provocato.
4. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di dieci minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un consigliere venga accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di fare nominare dal consiglio una commissione di inchiesta.

Art. 34

Proposte pregiudiziali e sospensive

1. Eventuali eccezioni pregiudiziali tendenti ad escludere dalla discussione un determinato argomento possono essere proposte prima che se ne inizi la discussione ovvero in corso di discussione.

2. La stessa norma vale per le istanze con cui si chiede la sospensione o il rinvio della discussione e deliberazione su un determinato argomento, tuttavia le istanze, ove non se ne appalesi l'opportunità e la maggioranza dei consiglieri presenti non vi si opponga, possono anche essere proposte nel corso della discussione.
3. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive il consiglio comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 35 Mozione d'ordine

1. Per mozione d'ordine si intende un richiamo all'osservanza delle norme e delle procedure stabilite dal presente regolamento.
2. Il presidente chiama il consiglio comunale a decidere sulla mozione d'ordine mediante votazione per alzata di mano.
3. Qualora all'esame della mozione d'ordine si evidenzi una questione inerente l'interpretazione del regolamento, si osserva la procedura di cui all'art. 2.

Art. 36 Presentazione di ordini del giorno

1. Ogni consigliere ha facoltà di presentare, per iscritto, ordini del giorno su un determinato argomento prima che se ne chiuda la discussione. Tali ordini del giorno sono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione medesima secondo l'ordine della loro presentazione.
2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate dal consiglio, salva diversa decisione in merito del consiglio medesimo.

Art. 37 Chiusura della discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. a chiusura della discussione è data facoltà di parlare, nell'ordine, all'assessore competente, al sindaco e, nel caso di proposte di deliberazione provenienti da un consigliere, al consigliere proponente.
3. E' anche consentito al sindaco e agli assessori competenti, purchè faenti parte del consiglio, di fare dichiarazioni in sede di dichiarazione di voto e con le modalità di cui al seguente articolo.

Art. 38

Dichiarazione di voto e ordine delle votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni, non potrà superare i quindici minuti per ogni oratore. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il consiglio ritenga necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o commi, o capitoli, o argomenti. Quando siano stati proposti emendamenti precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. E' sempre ammessa la votazione per parti separate, ove il consiglio lo richieda.

Art. 39

Forma delle votazioni

1. L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua di regola per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si procede nel solo caso in cui essa venga espressamente richiesta da almeno tre consiglieri. La domanda, anche verbale, deve essere presentata al termine della discussione, prima che si proceda alla votazione.
3. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quelle altre per cui la legge espressamente lo prescrive, nonché quelle relative ad argomenti esaminati in seduta segreta.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
5. Il controllo della votazione a scrutinio segreto è fatto da tre scrutatori.

Art. 40

Procedura delle votazioni per appello nominale

1. Nel caso in cui si voti per appello nominale il presidente indica il significato del sì o no ed estrae il nome di un consigliere. L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi con la lettera del medesimo fino al nome del consigliere estratto a sorte.
2. Il segretario e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli e di quelli contrari e li comunicano al presidente.

Art. 41

Procedura della votazione per scrutinio segreto

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede

2. Il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda bianca recante il timbro del comune avvertendo del numero massimo delle indicazioni che vi possono essere scritte. Indi, ordina l'appello e ciascun consigliere si reca al banco della presidenza per depositare nell'urna la propria scheda.
3. Terminata la votazione il presidente con l'assistenza del segretario e degli scrutatori procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare i numero pari a quello dei votanti.
4. Le indicazioni che fossero eventualmente contenute nella scheda oltre il numero consentito, si avranno come non scritte a cominciare nell'ordine di scritturazione dalla prima esuberante.
5. Nell'ipotesi di irregolarità nella votazione, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, il presidente, valutate le circostanze, annulla la votazione e dispone la rinnovazione.

Art. 42

Divieto della parola durante la votazione

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso.

Art. 43

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Terminata la votazione, il presidente con l'assistenza dei tre scrutatori ne riconosce e ne proclama l'esito.

Art. 44

Casi di obbligatoria astensione dei consiglieri dalle deliberazioni

1. I consiglieri che versano in situazioni per cui la legge impone l'obbligatoria astensione, devono allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei suddetti affari.
2. I consiglieri di cui sopra non debbono computarsi nel numero fissato per la validità delle sedute del consiglio.

Art. 45

Sospensione della seduta ed aggiornamento al giorno seguente

1. Dopo la mezzanotte del giorno in cui si tiene la prima adunanza, esaurita la discussione sopra un determinato oggetto posto all'ordine del giorno, prima di passare alla discussione del successivo, ogni consigliere ha facoltà di chiedere la

sospensione della seduta ed il conseguente aggiornamento della stessa al giorno seguente.

2. Il presidente mette in votazione la proposta, con l'intesa che per un'eventuale prosecuzione ad oltranza è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei consiglieri presenti.

Art. 46 Verbale dell'adunanza

1. Il segretario generale partecipa alle riunioni del consiglio e ne cura la verbalizzazione. Su richiesta del sindaco, può dare spiegazioni, anche verbali, dei pareri espressi sulle proposte di deliberazione. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento le relative funzioni sono svolte dal vice segretario.
2. Ferme restando le competenze del segretario generale, nell'espletamento delle stesse può essere coadiuvato da un dipendente comunale espressamente designato.
3. Il verbale costituisce fedele ed integrale resoconto dell'andamento della seduta consiliare.
4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive, non debbono essere riportate a verbale, salvo che il consigliere offeso ne faccia espressa richiesta.
5. Il verbale della seduta segreta contiene la sintesi della discussione. La redazione avviene senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi in cui debba essere necessariamente espresso un giudizio sul loro operato.
6. I verbali delle adunanze e le deliberazioni sono firmati da chi presiede la seduta consiliare e dal segretario comunale.
7. I verbali delle adunanze sono depositati a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale.
8. Qualora un consigliere intenda formulare una proposta di rettifica o di integrazione del verbale, deve presentarla per iscritto al sindaco ed al segretario entro cinque giorni dal deposito.
9. In tal caso il sindaco, all'inizio della seduta successiva, pone in votazione la proposta di rettifica o integrazione. Non è ammesso in alcun modo rientrare nella discussione del merito sull'argomento.

CAPO VII I CONSIGLIERI COMUNALI - PREROGATIVE

Art. 47
Diritto di presentazione di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni

1. I consiglieri possono presentare per iscritto interrogazioni, ordini del giorno o mozioni su argomenti che riguardano l'attività del comune.
2. Qualora un'interrogazione, ordine del giorno o mozione non sia inserito nell'ordine del giorno, in quanto ritenuto non attinente agli argomenti di cui sopra, il proponente ha la facoltà di chiederne l'inserzione al consiglio.

Art. 48 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta alla giunta o al sindaco per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al sindaco o alla giunta e se tale informazione sia esatta; se la giunta o il sindaco intendano comunicare al consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna soluzione su oggetti determinati. Può altresì consistere nella domanda fatta al sindaco o alla giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione.

Art. 49 Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una presa di posizione nell'ambito delle competenze del consiglio comunale
2. L'ordine del giorno è presentato per iscritto ed è sottoposto all'approvazione del consiglio mediante votazione.

Art. 50 Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al sindaco ed alla giunta diretto a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, anche se esso abbia già formato oggetto di interrogazione, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa della giunta e del consiglio.
2. Essa è presentata per iscritto e deve essere motivata.

Art. 51 Presentazione e discussione

1. Le interrogazioni, gli ordini del giorno e le mozioni, indirizzati al sindaco e sottoscritti dai proponenti, devono pervenire al protocollo generale del comune entro il giorno fissato per la conferenza dei capigruppo, al fine di poter essere iscritti all'ordine del giorno. In caso contrario sono iscritti all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Essi vengono posti all'ordine del giorno in ordine di

presentazione, salva diversa priorità stabilita in sede di conferenza dei capigruppo. In ogni caso, salva diversa determinazione del consiglio, non possono essere discussi prima delle proposte di deliberazione, e le mozioni hanno la precedenza sulle interrogazioni e gli ordini del giorno.

2. Sulla richiesta di un consigliere che ad una sua mozione, ordine del giorno o interrogazione da iscriversi all'ordine del giorno dei lavori sia riconosciuto carattere di urgenza, giudica il sindaco, il quale nell'affermativa dispone che venga data risposta nella prima seduta.
3. In caso di mancata accettazione da parte del sindaco della procedura di urgenza, il consigliere proponente ha la facoltà di chiedere al consiglio l'accettazione della sua proposta. In questo caso il sindaco e la giunta possono però, motivatamente, differirne la risposta alla seduta immediatamente successiva.
4. E' in ogni caso data facoltà ai consiglieri di presentare in apertura di seduta mozioni, ordini del giorno ed interrogazioni dirette a provocare una manifestazione di sentimenti del consiglio di fronte ad un fatto avveratosi, temuto o sperato e che non importi l'adozione di provvedimenti amministrativi, non impegnino il bilancio del comune e che comunque rientrino nella sfera di attività dell'ente.

Art. 52

Diritto di accesso e informazione

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, istituzioni ed enti da esso dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, con esclusione di quelli riservati per legge o per regolamento in conformità **alla normativa vigente**.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo ed al secondo comma è effettuato richiedendo direttamente al segretario comunale, ai dirigenti o ai funzionari responsabili dei servizi, nonché al personale delle aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune, senza alcun adempimento procedurale, le informazioni e la consultazione degli atti utili all'espletamento del mandato. A tale fine il sindaco trasmette a tutti i consiglieri l'elenco dei responsabili dei settori, dei servizi e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando i giorni della settimana e l'orario nel quale i diritti di accesso e di informazione possono essere esercitati.

Art. 53

Diritto al rilascio di copie di atti e di documenti

1. I consiglieri comunali hanno diritto al rilascio di copia di atti e documenti per finalità d'uso strettamente sconnesse all'esercizio del loro mandato.
2. Le copie vengono rilasciate in carta libera, dietro presentazione di richiesta motivata presso la segreteria comunale.

Art. 54

Conferimento attestati di benemerenzza agli amministratori comunali

1. Agli amministratori comunali che hanno rivestito le cariche di sindaco, assessore e consigliere, viene consegnata, quale attestazione di benemerenzza, una medaglia d'oro con stemma comunale.

CAPO VIII

NOMINA, DESIGNAZIONE E REVOCA DI RAPPRESENTANTI

Art. 55

Nomina di rappresentanti del consiglio comunale

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge, e comunque in ogni caso sia prevista la nomina o la designazione di rappresentanti della minoranza, il consiglio comunale provvede alla nomina o alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o da esso dipendenti o controllati.

Art. 56

Definizione degli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comune

1. Il consiglio comunale, ai sensi **dell'art. 42, comma 2, lett. n) del d.lgs. n. 267/2000**, definisce gli indirizzi ed i criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Gli indirizzi ed i criteri cui si attengono il consiglio comunale per la nomina o designazione dei propri rappresentanti ed il sindaco per la nomina o designazione dei rappresentanti del comune si ispirano a due principi fondamentali:
 - a) massima pubblicità al fine di garantire agli interessati la presentazione della propria candidatura;
 - b) incidenza preponderante, nella scelta dei candidati, dei requisiti di professionalità ed esperienza posseduti dai medesimi.

Art. 57

Procedura

- 1 Il sindaco, entro 40 giorni dal termine fissato per procedere alla nomina o designazione, comunica ai capigruppo l'elenco delle aziende, società ed istituzioni presso le quali devono essere nominati o designati rappresentanti del comune. Copia di tale elenco è altresì affissa all'Albo Pretorio del comune per tutto il tempo in cui gli interessati possono fare pervenire la loro candidatura.

2..Entro il termine di perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma i capigruppo consiliari, la giunta comunale o i diretti interessati possono fare pervenire al sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
 - b) dati anagrafici e residenza del candidato;
 - c) titolo di studio;
 - d) curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
 - e) elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte fino al momento della presentazione delle candidature;
4. Alla proposta di candidatura è allegata la dichiarazione di disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, queste vengono immediatamente trasmesse alla conferenza dei capigruppo che nel termine massimo di cinque giorni dalla trasmissione, valutando i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 3, propone al sindaco i nominativi prescelti.
6. Il sindaco, entro il termine di scadenza, provvede alle nomine o designazioni, comunicando alla conferenza dei capigruppo i motivi di un eventuale discostamento dalle indicazioni fornite dalla medesima.